

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **94/1980** (ECLI:IT:COST:1980:94)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **05/06/1980**; Decisione del **18/06/1980**

Deposito del **19/06/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14248**

Atti decisi:

N. 94

ORDINANZA 18 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 19 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione - in data 20 aprile 1980 - dell'esecuzione della sentenza del Pretore di Augusta del 18 febbraio 1980, nella parte in cui ordina al Governo e all'Assemblea della Regione Sicilia di sospendere Salvatore Placenti, assessore regionale alla sanità e

deputato dell'Assemblea regionale siciliana, dalle funzioni governative e assembleari: sentenza in relazione alla quale la Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 aprile 1980 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1980.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato Silvio De Fina, per la Regione Sicilia.

Ritenuto che il pretore di Augusta, con sentenza datata 18 febbraio 1980, ha condannato Salvatore Placenti (assessore regionale alla sanità e deputato dell'Assemblea regionale siciliana) alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno; ed ha ordinato altresì - in applicazione degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p. - che il Placenti venisse immediatamente e provvisoriamente privato dell'esercizio dei pubblici uffici, comunicando pertanto la sentenza - "ai sensi e per gli effetti dell'art. 587 c.p.p." - sia al Presidente dell'Assemblea regionale sia al Presidente della Regione siciliana, con lettera pervenuta alla Regione stessa il 28 febbraio 1980;

che la Regione ha quindi sollevato, con ricorso notificato il 24 aprile 1980, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri: adducendo che la predetta sentenza, là dove ordina l'applicazione provvisoria della sospensione cautelare nei confronti di un componente della Giunta e dell'Assemblea regionale, violerebbe gli artt. 1, 3, 8, 9, 20 del relativo Statuto speciale, nonché il principio della divisione dei poteri tra la giurisdizione penale dello Stato e la funzione governativa e legislativa spettante alla Sicilia;

che la ricorrente chiede inoltre la sospensione dell'esecuzione della sentenza del pretore di Augusta, nella parte impugnata per regolamento di competenza, sostenendo che essa comprometterebbe "gravemente e irreparabilmente" prerogative costituzionali attribuite alla Regione siciliana, alterando "la legittima composizione" degli organi regionali di governo ed "esponendo al rischio di annullamento giurisdizionale" i provvedimenti governativi e legislativi della Regione medesima;

che nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che Salvatore Placenti è stato sostituito quale componente della Giunta (come la difesa regionale ha portato a conoscenza della Corte, nella camera di consiglio del 5 giugno 1980); sicché, sotto questo profilo, la misura provvisoriamente disposta dal pretore di Augusta non determina un concreto ed attuale pregiudizio per la Regione siciliana, cui la Corte debba porre rimedio pronunciandone la sospensione;

che invece sussistono gravi ragioni, inerenti al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana, per sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, in quanto esso preclude provvisoriamente a Salvatore Placenti l'esercizio delle funzioni di deputato regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata il 18 febbraio 1980 dal pretore di Augusta,

nella parte in cui ordina che Salvatore Placenti sia provvisoriamente privato dell'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1980.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.